



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTE AMIATA" SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**

Direzione - Segreteria Via Lambro, 92 20089 Rozzano MI  
tel. 02 8257921 fax 02 8241526 CF 97722520158 CM MIIC8GG00C  
e-mail: [miic8gg00c@istruzione.it](mailto:miic8gg00c@istruzione.it) posta certificata: [miic8gg00c@pec.istruzione.it](mailto:miic8gg00c@pec.istruzione.it)

**Circolare n. 33**

**A tutto il personale docente**  
con incarico a T.D. fino al 30.06

**All'Albo**

**OGGETTO: Modalità di fruizione e gestione delle ferie del personale docente supplente a tempo determinato**

*Premessa*

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

*Quadro normativo di riferimento*

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).
  - a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
  - a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.
  - a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.
  - a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
    - i. decesso;

- ii. malattia e infortunio;
- iii. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- iv. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

#### *Modalità di fruizione delle ferie*

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative

1. Periodi di fruizione:
  - a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
    - i. vacanze natalizie;
    - ii. vacanze pasquali;
    - iii. ponti e festività;
    - iv. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).
2. Modalità di richiesta:
  - a. I docenti devono presentare istanza di fruizione delle ferie tramite lo Sportello Digitale di Axios, compilando nuova istanza e segnalando nelle note la dicitura "Ferie a copertura di periodi di sospensione delle lezioni".

**Il Dirigente Scolastico invita i docenti a tempo determinato di fruire, nei periodi di sospensione delle lezioni, delle ferie maturate e non godute.**

Si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie altrimenti gli uffici di segreteria le assegneranno automaticamente. Si precisa, tuttavia, che la mancata richiesta di fruizione delle ferie – a fronte dell'informazione adeguata della scuola – durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. Pertanto **i giorni di ferie non usufruiti dovranno intendersi persi senza possibilità di monetizzazione alla cessazione del rapporto di lavoro.**

Si invita – alla luce di quanto esposto – il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico. Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Monica Barbara Mansi**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)